

I SETTANTA ANNI DELLA COSTITUZIONE

di *Alessandro Catelani*

La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, compie, in questo 2018, settanta anni, che sono ormai passati dalla sua emanazione; e ci si può chiedere quale sia attualmente il suo significato, il suo valore, quali siano i suoi pregi che ha dimostrato di avere in un così lungo periodo di tempo, e viceversa quali aspetti di essa appaiano anacronistici e necessitino di modificazioni. Ci si deve chiedere se essa sia ancora attuale, ed in quale misura ancora lo sia; e pertanto se qualche modifica alla sua normativa sia, con il passare del tempo, apparsa necessaria.

I valori morali resi giuridicamente coattivi dalla Costituzione

La Costituzione repubblicana, nel suo più intrinseco significato di atto di garanzia dei diritti fondamentali della persona, appare indubbiamente attuale e validissima: la nostra Carta Costituzionale ha reso positivi principi etici. La Costituzione si è tradotta nel rendere giuridicamente coattivi tali principi, e nel farli valere nei confronti di tutte le norme subordinate dell'ordinamento. La nostra Costituzione rende coattive norme morali, sulla base della gerarchia delle fonti normative.

La nostra Costituzione ha reso vincolanti nei rapporti intersoggettivi, interni all'ordinamento - attribuendogli efficacia di legge costituzionale, e quindi una posizione sopraordinata nella gerarchia delle fonti normative - valori dello spirito, quali criteri essenziali, ai quali lo Stato si deve uniformare. Un fondamento etico della validità della nostra organizzazione sociale lo si rinviene nella Carta Costituzionale, perché il complesso normativo

del nostro ordinamento, pur essendo di per sé una realtà contingente, deve però essere conforme a valori assoluti. Attraverso la Costituzione, sul piano giuridico, la struttura dell'ordinamento viene ad essere caratterizzata da valori morali, i quali la improntano di sé, imponendoli alle restanti norme del diritto positivo. Il diritto positivo non appare condizionato da un rapporto di forza, ma viene ad essere improntato a valori morali i quali, partendo dal vertice della piramide normativa, si ripercuotono fino alla base, attribuendo un significato etico indelebile ad ogni - anche il più insignificante - precetto giuridico.

Le norme morali sono fatte valere attraverso il loro inserimento in precetti costituzionali, i quali, in quanto sopraordinati nella gerarchia delle fonti normative, sono in grado di condizionare ogni fonte normativa inferiore. A prescindere da una tale positivizzazione e costituzionalizzazione, quei precetti morali non possono concretamente essere fatti valere. E pertanto la Costituzione, e solo quella, è in grado di tutelare i diritti inviolabili dell'uomo.

Il diritto positivo ha carattere necessariamente contingente perché deriva dalla volontà - umana - degli organi esponenti della società; per cui sorge l'esigenza di garantirne la conformità rispetto a quei precetti morali che concernono i rapporti intersoggettivi. Questi non sono scritti, per cui, per avere una loro concretezza ed una loro effettiva consistenza, devono essere espressi attraverso norme positive che, come tutte le norme giuridiche, anch'esse siano opera umana, ma che appaiano sopraordinate rispetto alle altre, e che in quanto tali esprimano, sul piano appunto del diritto positivo, precetti etici, valori spirituali fissi ed immutabili, e rappresentino un limite ed un condizionamento contenutistico nei confronti delle concrete norme legislative subordinate. Le norme costituzionali sui diritti fondamentali rappresentano la concreta positivizzazione, sul

piano normativo, di precetti etici, di tutti quei precetti morali che appaiono indispensabili per garantire una civile convivenza, un pacifico svolgimento della vita associata.

A livello di principi giuridici costituzionalizzati, vengono enunciati espressamente criteri morali che sono alla base della civile convivenza ed a fondamento del diritto stesso. Ed anzi tali principi fondamentali sono - si direbbe - il meccanismo attraverso il quale il pregiuridico diventa giuridico, ossia diritto positivo. I principi giuridici trovano il loro contenuto, la propria giustificazione, in principi pregiuridici di giustizia sostanziale, quali sono appunto i valori etici.

Mano a mano che le norme giuridiche da specifiche diventano generali, assumendo i caratteri di principi generali del diritto, esse rispecchiano sempre in maggior misura principi etici e valori assoluti, abbandonando correlativamente il contenuto tecnico insito nella loro particolarità. I principi generali dell'ordinamento, che sono entrati a far parte dei precetti costituzionali, riflettono valori spirituali e morali che sono da ricondurre ad una ben precisa concezione dell'uomo nei rapporti con i suoi simili. E' così che l'uomo viene posto al centro dello Stato moderno, ed a sua salvaguardia operano le norme costituzionali.

La nostra civiltà non può fare a meno, per garantire lo svolgersi di un ordinato vivere civile, di certi valori che essa venga a far propri. Proprio perché lo Stato non può esistere senza garantire una civile convivenza, ed anzi in quella necessariamente si traduce, le norme costituzionali esprimono valori etici. Quelli che sono i principi generali dell'ordinamento, i pilastri di fondo della sua struttura, i muri maestri della costruzione di una società organizzata, riflettono fondamentalmente tali valori, quali criteri di giustizia sostanziale.

La nostra Costituzione ha fatto propri tali valori, in quanto la presenza, in una società organizzata, di un complesso di valori ideali, è un'esigenza insopprimibile della natura umana; perchè attraverso la vita associata si proietta, si manifesta la personalità dei singoli in un più complesso corpo sociale, il quale non può sussistere su presupposti esclusivamente utilitaristici, ma ha proprie esigenze spirituali, che sono il riflesso di quelle connaturate ai propri componenti.

La nostra società si basa fundamentalmente su valori spirituali, e non su valori pratici, e sono quelli spirituali che ne condizionano la validità e la durata. L'ordinamento è impregnato - se così si può dire - di valori etici. L'osmosi tra valori spirituali e norme di diritto positivo avviene a livello di principi generali del diritto, che si traducono in norme costituzionali. I principi giuridici riflettono la necessità di un contemperamento di contrapposte sfere giuridiche, ed esprimono valori morali. Le norme che più direttamente attengono a principi morali, quali sono quelle sui diritti umani, sulla libertà, sulla tutela della salute, dell'arte o dell'economia, e tutte le altre sui fini che la Costituzione qualifica di pubblico interesse, sono costituzionalizzate. Ed i principi etici fungono da norme fondamentali dell'ordinamento, e ad esso danno - sul piano etico - validità e giustificazione.

Nel nostro ordinamento questi valori sono fundamentalmente quelli del Cristianesimo, e di una cultura laica e liberale che, se pur si contrappone a quella religiosa, converge verso quest'ultima in maniera significativa, giungendo alle stesse conclusioni. Il diritto positivo del nostro ordinamento è dunque improntato a valori assoluti che sono fundamentalmente cristiani e, anche se laici, di remota origine cristiana. Tutti questi valori si ritrovano, e ne costituiscono la ragion d'essere, nelle norme della Costituzione che di esse sono, in maniera più o meno immediata a seconda delle circostanze, espressione. Quelli che sono i diritti inviolabili

dell'uomo, definiti nell'art. 2 della Costituzione, e nelle seguenti norme della stessa sui diritti di libertà, corrispondono ad una concezione la quale rispecchia una tradizione di pensiero e di cultura, sia laica che religiosa, improntata a quei valori.

La tutela della vita e della dignità della persona

Tutta la nostra Costituzione si incentra sulla persona umana: lo Stato è soltanto un meccanismo strumentale rispetto alle esigenze dei consociati. E' l'uomo che è al centro della costruzione dello Stato moderno. Nello Stato assoluto l'uomo è a servizio dello Stato; in quello che riconosce i diritti umani, è lo Stato a servizio dell'uomo. La sua azione dunque si incentra sulla salvaguardia dei diritti inviolabili della persona. Come enuncia espressamente l'art. 2 della Costituzione, " La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...". Esistono dunque diritti connaturati alla persona umana, che prescindono, in quanto antecedenti, da ogni riconoscimento normativo, e che nemmeno la legge dello Stato può violare. Sono questi i diritti della personalità in tutte le loro manifestazioni, che il legislatore non può pregiudicare.

La vita umana e la sua dignità devono esse sempre salvaguardate. In modo particolare, per quello che riguarda la famiglia, nell'ambito dei rapporti etico-sociali, disciplinati dal Titolo II della Parte prima, " La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. " (art. 29, 1° comma). Attraverso un esplicito richiamo al diritto naturale, vengono riconosciuti e tutelati dalla Costituzione tutti i diritti inviolabili che ruotano attorno all'istituto familiare. Ogni loro violazione contrasta con i precetti etici che il legislatore Costituente ha voluto garantire attraverso questa norma. E della

massima rilevanza è anche la norma contenuta nell'art. 31, secondo cui “ La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. “(1° comma). Questa disposizione ha carattere programmatico, ma purtroppo è rimasta - come molti altri analoghi precetti costituzionali - largamente inattuata. Dovrebbe essere compito dei pubblici poteri darle attuazione. Il fatto che questo non sia avvenuto ha pregiudicato in maniera irreparabile il corretto sviluppo della società in cui viviamo.

Tali norme potrebbero essere ampliate. Sarebbe indubbiamente opportuno introdurre norme più specifiche in materia di diritto di famiglia, e di tutela della vita umana; norme più particolareggiate sul matrimonio come unione dell'uomo con la donna, sul divieto dell'aborto e dell'eutanasia, sulla tutela della vita dal momento del concepimento fino alla morte naturale, e sul divieto di tutte le aberrazioni alle quali dà luogo la scienza moderna. Tali norme sarebbero utilissime e faciliterebbero il rispetto di quei precetti che già sono contenuti nella Costituzione. Tuttavia esse non sono indispensabili, in quanto il richiamo ai principi morali che vietano ogni aberrazione è già contenuto con chiarezza nel testo costituzionale. La Costituzione tutela la vita, l'integrità fisica e la dignità di ogni essere umano in tutti i suoi aspetti, il matrimonio e la famiglia; ed ogni altra norma più particolare verrebbe soltanto a specificarne i contenuti.

La difficoltà è quella di far sì che quei principi morali siano correttamente applicati. I problemi che si prospettano sotto il profilo dei principi etici sono dovuti ad una cattiva interpretazione dei suoi precetti, e non ad una carenza del testo legislativo. La loro interpretazione è necessariamente rimessa alla coscienza di chi li interpreta; e poiché la coscienza degli uomini è necessariamente soggettiva, essi spesso non vengono rispettati. E'

la crisi della società nel suo complesso che conduce a quelle errate interpretazioni. Non sono le norme ad essere carenti, ma le interpretazioni che di esse vengono date, che possono vanificarne i contenuti garantisti.

Si deve aggiungere che norme più specifiche sono assai difficili, e praticamente impossibili da introdurre, in un ambiente dominato da una imperante cultura laicista. Ed anche se tali principi venissero nella Costituzione codificati, potrebbero essere ugualmente elusi a livello interpretativo. Questo è accaduto per molte norme garantiste introdotte a livello di legge ordinaria statale a salvaguardia della vita umana, che in sede applicativa sono state dalla giurisprudenza spesso apertamente disattese, in aperta violazione del principio di legalità, e del significato che questo principio ha in uno Stato di diritto per la tutela dei diritti umani. Il problema non è giuridico, ma morale, e non può essere risolto soltanto attraverso interventi legislativi. Il rispetto dei principi morali è un fatto di costume; e richiede un livello di moralità e di consapevolezza di quei principi che sia all'altezza della situazione. In mancanza di questo, quei principi rimarranno inosservati, pur in presenza di una qualunque validissima disciplina giuridica, che sia anche più intensamente garantista.

La garanzia costituzionale dei valori etici del lavoro

Tra i valori che la Costituzione fa propri, rendendoli giuridicamente coattivi, vi sono come fondamentali quelli che riguardano l'attività lavorativa. La rilevanza del lavoro nel nostro ordinamento giuridico viene efficacemente espressa dalla disposizione con cui si apre la Carta Costituzionale: “ L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.” (art. 1, 1° comma)

Questa norma ha avuto indubbiamente il significato di riconoscere la dignità e il valore delle classi più umili, le quali erano disprezzate proprio perché lavoravano, in una società ancora divisa in classi sociali, e nelle quali il lavoro veniva considerato con disprezzo, secondo una mentalità non più attuale. Attualmente, pur restando valido questo originario significato, si considera invece questa disposizione costituzionale identificandola con la garanzia dell'attività lavorativa che è propria dello Stato sociale, del quale nella nostra Costituzione vi è una così accurata disciplina, quale non è facile riscontrare, a livello di precetti costituzionali, in altri ordinamenti giuridici. Lo Stato garantisce l'attività lavorativa in tutti i suoi aspetti: secondo l'art. 35, "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni." (1° comma) Nella Costituzione la tutela del lavoro si identifica con tutte quelle norme di salvaguardia dei lavoratori che sono contenute nel Titolo II della Parte prima, e che si traducono nello Stato sociale. Ed è soltanto sotto questo pur fondamentale significato che questa espressione è stata finora considerata.

Pur tenendo presente quel fondamentale significato, si deve tuttavia osservare che il legislatore Costituente ha voluto sottolineare come il lavoro sia alla base del benessere e della civiltà della Nazione. Il lavoro è a fondamento dello Stato e della stessa vita associata, ed in particolare del suo sviluppo economico.

La condizione dell'uomo non è statica, ma in continuo mutamento. Ed è suo dovere, deve essere il suo obiettivo, quello di migliorare la propria condizione, secondo l'idea di progresso. Le modalità di vita di un popolo sono determinate in primo luogo dalla produzione di beni e di servizi, i quali presuppongono l'attività umana per concretizzarsi. L'uomo è civile nella misura in cui si eleva da un punto di vista materiale e spirituale. E i beni

che condizionano la civiltà non sono soltanto quelli che procurano utilità materiali, ma ancor più quelli che hanno una portata culturale.

Da una condizione peggiore si deve passare ad una migliore. E l'attività umana è lo strumento richiesto per migliorarne la condizione. L'uomo anela alla felicità, desidera essere felice. Ed il mezzo che gli consente di procurarsi quei beni di cui ha bisogno è la propria attività lavorativa. Da quest'ultima dipendono le condizioni di vita delle popolazioni, che si fondano sul progresso economico, sullo sviluppo della scienza e della tecnica, sulla cultura umanistica, sull'arte in tutte le sue manifestazioni e sull'attività scientifica.

In presenza di una società evoluta, tutte le varie attività lavorative, nel loro multiforme atteggiarsi, contribuiscono in varia misura al progresso della società. La Costituzione si riferisce ad ogni tipo di attività lavorativa. Anche se una certa attività lavorativa non risulta così rilevante da dover essere qualificata di pubblico interesse, essa appare pur sempre utile, ed anzi spesso indispensabile all'esistenza della società; e come tale essa contribuisce al suo sviluppo, al suo benessere, alla sua stessa esistenza.

Il progresso è opera dei singoli consociati, di ogni soggetto privato che agisca nell'ambito della propria sfera giuridica, dalle attività più umili a quelle più rilevanti, in maniera forse ancora più significativa di quelle che attengono ai compiti degli uffici amministrativi e del governo globale della collettività, e che spettano agli organi esponenti della stessa. Il lavoro è fonte di civiltà in quanto sia correttamente inteso, nel suo vero significato di attività costruttiva di una nuova società, di una società migliore, basata sul benessere e sul progresso dei consociati.

Per essere utile alla costruzione di una società rinnovata, l'attività lavorativa deve essere essa stessa un valore morale. Il

lavoro deve essere valorizzato come virtù, evitando tutte quelle aberrazioni alle quali può dare luogo. La civiltà è frutto di valori spirituali, e il lavoro, per essere costruttivo ai fini della civiltà, non deve andare disgiunto da precetti etici.

L'art.1, 1° comma della Costituzione, ponendo il lavoro a fondamento della Repubblica, fa chiaramente riferimento ad un'attività conforme a precetti etici, perché è solo questa in grado di costruire una società migliore. Il lavoro ha sempre una valenza etica in quanto, sempre e in ogni caso, "contribuisce al progresso materiale e spirituale della società " (art. 4, 2° comma); qualunque esso sia, se compiuto correttamente e onesto, costituisce quindi il fondamento, non solo materiale, ma anche morale, di un corretto vivere civile. L'osservanza dei principi morali è insita nel rispetto del principio di legalità, sul quale si basa la tutela dei diritti umani; e anche l'attività lavorativa deve svolgersi sottostando a quei principi.

I principi etici che concernono l'attività lavorativa devono essere universalmente rispettati. Nell'attività pubblica e in quella privata si tratta di rispettare le regole più elementari della civile convivenza. Nell'ambito della pubblica amministrazione, ad esempio, è da riprovare la nota pratica delle tangenti, ed analogamente nell'attività economica privata ogni operatore si deve comportare onestamente. Ma in ogni caso, qualunque sia il tipo di attività lavorativa, la correttezza, la serietà, la coscienziosità nell'adempiere al proprio dovere, costituiscono virtù civiche che sono alla base del corretto svolgimento dei rapporti intersoggettivi all'interno del corpo sociale. A quelli si richiama qualunque professione o attività di altro genere. A quei doveri non si deve derogare, perché non si tratta certo di imporre opinioni soggettive, destinate a rimanere all'interno della sfera giuridica di ciascuno, ma si tratta di rispettare l'altrui personalità, in ogni attività che riguardi la società in cui ciascuno è inserito. La

società tanto più sarà civile, quanto più saranno rispettati quei principi che la Costituzione prescrive.

L'insegnamento dei valori morali fatti propri dalla Costituzione

E' compito degli organi pubblici trasmettere questi valori alle nuove generazioni. La scuola, sia pubblica che privata, deve insegnare a rispettare quelli che sono i valori fondamentali che la Costituzione rende coattivi, e che sono alla base della civile convivenza. E i valori morali che devono essere insegnati non sono una realtà estranea alla nostra Carta Costituzionale, ma ne sono parte integrante, sono precisamente quelli che la Costituzione ha voluto garantire. Spesso si considera la Costituzione, e le esigenze etiche da essa garantite, come due entità distinte e contrapposte; mentre la Costituzione ha fatto propri quei valori, li ha resi giuridicamente coattivi, e ha attribuito all'attività formativa e di istruzione il compito di farli valere. Andrebbe insegnato alle nuove generazioni il rispetto della vita e dei valori familiari, il culto dell'onestà e della correttezza, e i pregi e il significato del lavoro, che a volte si considera soltanto come una dolorosa necessità, per quanto possibile da evitare.

Questo nella scuola pubblica non avviene quasi mai, perché di consueto si dà della Costituzione una interpretazione altamente politicizzata, che prescinde completamente dall'insegnamento di quei valori, ai quali dovrebbero essere formate le nuove generazioni. Si interpreta comunemente la Costituzione in contrapposizione al passato regime, falsandone e svilendone i contenuti, perché la Costituzione ha reso coattivi valori eterni, valori universali, e non ha voluto condannare soltanto quanto è accaduto nelle vicende storiche che hanno preceduto la sua emanazione. L'interpretazione che se ne dà, oltre ad essere di per

sé riduttiva, si traduce nell'escludere dall'insegnamento i valori della famiglia e del matrimonio, e non solo questi, ma anche di tutte quelle virtù connesse al rispetto dei principi etici da parte dell'attività lavorativa, che sono assolutamente indispensabili per una civile convivenza.

La forma di governo basata sulla fiducia parlamentare

Alcuni aspetti della Costituzione che riguardano l'assetto istituzionale dei poteri andrebbero riformati. Questo deve dirsi per il sistema di governo previsto dalla Costituzione, basato sulla fiducia parlamentare.

Perché la forma di governo sia soddisfacente, la determinazione dell'indirizzo politico, quale viene espressa dagli organi posti al vertice dell'organizzazione statale, deve riflettere le scelte della collettività sottostante. Il governo deve rispettare e far valere l'indirizzo politico del corpo elettorale. Nella corrispondenza dell'attività governativa con la volontà popolare risiede l'essenza più genuina della democrazia. I requisiti indispensabili per il corretto funzionamento di un governo democratico sono nel dover rispondere, da parte di coloro che esercitano le relative funzioni, del proprio operato nei confronti del corpo elettorale. La corrispondenza tra governanti e governati deve esservi nel senso che i primi debbano essere scelti dal corpo elettorale, e nei confronti di quest'ultimo debbano rispondere delle proprie azioni; così da poter essere sostituiti, nel caso che non soddisfino i propri elettori. Questa è la linfa vitale di ogni democrazia, e anche dell'efficienza dell'apparato burocratico della pubblica amministrazione, che deve essere gestito dai suo vertici elettivi a livello di governo.

Nel sistema attuale, basato sulla fiducia parlamentare, il condizionamento immediato e diretto dell'Esecutivo è affidato al

Parlamento, e non direttamente al corpo elettorale. E il Parlamento è sua volta controllato dai partiti, ciascuno dei quali è dotato di un proprio indirizzo politico, nei cui confronti il corpo elettorale è chiamato ad effettuare le proprie scelte.

Da questo sistema, il ruolo dei partiti risulta falsato e potenziato in senso deteriore, perché la centralità del Parlamento fa sì che essi acquistino una posizione predominante ed abnorme nell'ambito della vita politica, in quanto sono essi a condizionare il Parlamento. Se a comandare è il Parlamento, ma il Parlamento è controllato dai partiti, sono questi che condizionano la vita politica in maniera assolutamente determinante, con tutti gli inconvenienti della partitocrazia, che da tempo sono stati messi in luce. La gestione della cosa pubblica spetta di fatto ai partiti, mentre alla volontà popolare non resta una posizione così rilevante, come potrebbe a prima vista sembrare. Le elezioni del Parlamento sono lo strumento mediante il quale il popolo partecipa al Governo della Repubblica; ma la manifestazione della volontà politica dell'elettorato non condiziona in maniera immediata e diretta l'effettiva gestione del potere, perché il potere in via immediata e diretta è gestito invece da un apparato partitocratico, il quale in gran parte sfugge al suo controllo.

I partiti politici sono sottoposti all'influenza di gruppi di pressione, i quali vengono a condizionarne l'attività. Oltre ai partiti, attraverso i quali istituzionalmente si dovrebbe manifestare la volontà popolare, altri centri di interesse collaborano con essi alla gestione del potere. L'influenza dei gruppi di pressione è determinante per la formazione, all'interno dei partiti, di posizioni di forza, che determinano una struttura sostanzialmente oligarchica del potere da essi gestito. I partiti politici non sono gli unici centri di potere rilevanti nel nostro ordinamento, perché altri potenti gruppi di pressione, della più varia natura,

con essi collaborano, influenzandone le scelte. Questi centri di potere si sovrappongono, vanificandola, alla volontà popolare, quale dovrebbe manifestarsi democraticamente. Tali gruppi - ed in modo particolare il potere economico, che deriva dal controllo dell'apparato pubblico, non meno che da interessi privati di varia natura, i quali soprattutto controllano i mezzi di comunicazione di massa - sono presupposto del potere politico. I partiti politici hanno, almeno prevalentemente, una struttura oligarchica, e queste oligarchie controllano il potere e l'opinione pubblica.

La riforma decisiva, che consentirebbe di assicurare all'elettorato il controllo dell'Esecutivo, è indubbiamente quella che permetta di eleggere direttamente un Presidente della Repubblica dotato di ampi poteri. Questo si tradurrebbe nella scelta dell'organo di indirizzo politico nazionale non mediata da oligarchie di partito, ma effettuata direttamente dal corpo elettorale. Il reale esercizio della funzione di governo non verrebbe in tal modo rimessa ai giochi di potere del Parlamento, bensì allo stesso corpo elettorale, il quale verrebbe messo in grado, con le sue scelte, di far valere una responsabilità politica che altrimenti può essere elusa. La volontà politica dell'elettorato, quale si manifesta attraverso l'organo rappresentativo, dovrebbe esprimersi attraverso una forma di governo che consenta di responsabilizzare politicamente quest'ultimo, in modo che esso sia in grado di dover rispondere della propria attività nei confronti del corpo elettorale.

Ne consegue che, in mancanza di una scelta diretta del Governo da parte del corpo elettorale, alla base della vita politica della Nazione c'è un apparato burocratico che è come un corpo senza vita, un organismo torpido e insensibile alle esigenze della collettività rappresentata, la cui volontà è mediata dalle scelte dei partiti, e sul quale non può incidere efficacemente quell'indirizzo politico che è stato espresso dalla volontà

popolare. La garanzia della sovranità popolare, come espressione di un'esigenza di tutela dei diritti dell'individuo, postula la reale rappresentatività, da parte del Governo della Repubblica, della collettività nazionale; così come la capacità di farne valere l'indirizzo politico attraverso poteri sufficientemente incisivi. Nell'attuale sistema questi presupposti sono gravemente carenti.

Si deve tuttavia riconoscere che tale riforma è assai difficile da adottare: essendo rimessa alle forze parlamentari l'adozione del presidenzialismo, è assai difficile che queste rinuncino alla posizione di forza di cui godono. E' dunque altamente improbabile che si verifichi quel rinnovamento della classe politica, che è da tutti auspicato, e che solo il presidenzialismo, superando la partitocrazia, potrebbe assicurare, e che la forma di governo subisca quell'unica riforma che sarebbe veramente efficace; ed è invece probabile che invece si adottino riforme diverse, di portata ben più marginale e non decisive.

Aspetti contingenti e valori assoluti nella Carta Costituzionale

Deve essere salvaguardata la Costituzione vigente, in quanto valorizza le radici cristiane della nostra civiltà, ed i valori che essa fa propri, che hanno carattere universale, e che come tali valgono per chiunque, credente o non credente. La nostra Costituzione è un testo pienamente attuale, ed in grado di disciplinare il nostro ordinamento nel periodo in cui viviamo. Le deviazioni che si sono verificate finora nell'applicazione di quei principi non sono dovute ai precetti costituzionali in quanto tali, ma ad una loro non corretta interpretazione ed applicazione. La loro applicazione è stata messa in forse da un'aggressiva cultura laicista.

Il fatto che la Costituzione faccia valere valori eterni non esclude che certe sue parti possano essere modificate. Bisogna distinguere i valori morali che sono assoluti e intangibili, dalle

norme giuridiche che, in quanto tali, sono opera umana, e sono quindi suscettibili di riforme. La cultura laica tende a divinizzare il testo costituzionale, a farne una bibbia, un libro sacro, come tale intangibile in ogni sua parte. Ma questo è inaccettabile, perché eterni e immutabili sono i valori morali fatti propri dalla Costituzione, non il testo normativo che li richiama. Il testo costituzionale è pur sempre opera umana, e come tale non potrà mai essere fisso e immutabile, ma dovrà essere adeguato alle esigenze della società: si dovrà tenere conto del mutare di tempi, delle esigenze che si sono manifestate con l'applicazione degli istituti da essa richiamati, e delle opportune riforme che esse rendono necessarie.